



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
TERMINI IMERESE**

**ORDINANZA N° 40/2017**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Termini Imerese:

**VISTA:** la legge 24 dicembre 1976 n°898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari) ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 17/12/1979 n°780;

**VISTO:** il nulla osta rilasciato alla GDF da MARISICILIA con messaggio n° 55063/N/CB del 02 Ottobre 2017 ad effettuare l'esercitazione di tiro con armi in dotazione di bordo nella zona di mare ricadente nel Golfo di Termini Imerese in data 24/10/2017 con riserva il 25/10/2017 e 26/10/2017 nel punto di coordinate  
Lat. 38° 28' 56" N – Long. 013° 52' 46" E;

**CONSIDERATA:** la necessità di garantire la sicurezza della navigazione e, nel contempo, il regolare svolgimento della sopra citata esercitazione e di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione nonché prevenire il verificarsi di danni a persone e/o cose;

**VISTI:** gli art. 30 del Codice della Navigazione e art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

**RENDE NOTO**

Che il giorno 24 Ottobre 2017, con riserva i giorni 25 e 26 Ottobre 2017, dalle ore **08:00** alle ore **16:00** , nel punto di coordinate Lat. 38° 28' 56" N – Long. 013° 52' 46" E, per un raggio di 6 (sei) miglia verranno effettuate esercitazioni di tiro con armi in dotazione di bordo da parte di unità navali della Guardia di Finanza, pertanto;

**ORDINA**

**Articolo 1**

Nel giorno anzidetto, nella zona di mare sopra meglio indicata, è vietata a tutte le unità di qualsiasi tipo e tonnellaggio ad eccezione di quelle della Guardia di Finanza interessate ai tiri, la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, nonché qualsiasi forma di pesca, sia professionale che sportiva, e qualsiasi tipo di altra attività;

**Articolo 2**

La Guardia di Finanza avrà cura di predisporre idonea vigilanza con proprie unità navali per prevenire situazioni di pericolo a persone e/o cose e di effettuare un accurato servizio inteso ad assicurare lo sgombero della zona di mare interessata dai tiri e l'accesso alle unità navali non interessate all'esercitazione.

### **Articolo 3**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma dell'art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, oltre a rimanere soggetti alle sanzioni di legge previste per singola fattispecie, incluse eventuali responsabilità civili e penali, qualora nel fatto si configuri un diverso o più grave reato.

### **Articolo 4**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata, mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, la pubblicazione sul sito web istituzionale ([www.terminiimerese.guardiacostiera.it](http://www.terminiimerese.guardiacostiera.it)) nonché la diffusione agli interessati.

Termini Imerese, lì 19/10/2017

**IL COMANDANTE\***

**T.V. (CP) Fabio CHIRIZZI**

\*Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82